

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

ENTE CERTIFICATO:





tel. (089) 224800 PBX www.bonificadestrasele.it

fax (089) 251970 e-mail: dxsele@tin.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE TRIENNIO 01.01.2009 - 31.12.2011.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO-

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele - Salerno, di seguito più brevemente denominato "il Consorzio", sia permanenti che temporanee, franco punti di utenza di cui all'elenco "allegato A" (Elenco utenze) al presente Capitolato Speciale di Appalto, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO -

L'appalto avrà durata triennale, per il periodo 01.01.2009 (o successivo, se non si sarà pervenuti all'affidamento)- 31.12.2011. Il Consorzio, tuttavia, dopo il primo anno di vigenza (dall'affidamento al 31/12/2009) sarà nella facoltà di rinegoziare le tariffe ed i prezzi di contratto laddove dal libero mercato provengano o siano rinvenibili prezzi più bassi e convenienti. In tal caso l'Affidatario dovrà garantire, previo atto di sottomissione o atto integrativo contrattuale, gli stessi e più convenienti prezzi e tariffe emergenti e, in caso di diniego o anche di impossibilità di adeguare i prezzi, il Consorzio avrà la facoltà esclusiva di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'Affidatario possa nulla pretendere per tale ragione. La stessa facoltà potrà essere esercitata dal Consorzio anche durante il secondo ed il terzo anno di contratto.

ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA-

L'ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro il Consorzio, è previsto in KWh 21.000.000 (ventuno milioni) circa e per un importo presunto e non garantito di € 3.000.000,00 circa, oltre I.V.A., per <u>l'intero triennio</u>.

I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi e non impegnano quindi in alcun modo il Consorzio potendo essi, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento e/o all'eventuale superamento dei valori sopra indicati nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo l'affidatario comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità dei punti di prelievo oggetto della fornitura.

Non dovranno essere addebitati al Consorzio costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA -

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica al del Consorzio per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di tutti i punti di prelievo di cui all'elenco allegato.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica valida per i 36 mesi di fornitura previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Per specifica necessità del Consorzio i prezzi dell'offerta, differenziati per le forniture di energia in bassa tensione e per le forniture di energia in media tensione, dovranno essere espressi in una un'unica tariffa mono oraria (valida per le intere 24 ore).

ART. 5 - INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

I prezzi della fornitura di energia elettrica saranno fissi per tutta la durata del contratto (relativamente al prezzo dell'energia e tranne il caso di cui al precedente art.2). Il prezzo risulterà aggiornato come stabilito dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas durante l'intero periodo contrattuale, se in vigore.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata ed aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. ed ii., con il criterio del prezzo complessivo più basso.

Si potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà offerto l'importo complessivo minimo.

I prezzi dell'energia dovranno essere indicati con <u>quattro cifre decimali e dovranno</u> <u>comprendere gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme europee in materia di emissioni di C02 (Dir. Europea 2003/87/CE del 13/10/03) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia.</u>

I prezzi proposti si <u>intendono al netto</u> degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (secondo quanto definito nella Delibera n. 05/04 dell'AEEG e ss. mm. ed ii.) delle componenti A, UC e MCT previste per il mercato libero, del trasporto e della distribuzione. Il prezzo non comprende l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.

Il Consorzio, prima dell'assegnazione della fornitura, si riserva di verificare l'esattezza del prezzo nonché la convenienza dello <u>stesso confrontato alle condizioni di convenzione CONSIP attivate da Enti del "Comparto Pubblico Allargato"</u>. Nel caso il prezzo offerto risulti meno conveniente potrà non procedersi all'aggiudicazione della gara senza che gli offerenti possano vantare nessun diritto né per danno emergente né per lucro cessante.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che, sulla base dei prezzi offerti, fornirà complessivamente al Consorzio l'energia elettrica con il minor importo totale di spesa.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE

I partecipanti alla gara dovranno fornire una garanzia provvisoria di € 60.000,00 (sessantamila) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss. mm. ii. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell' offerta e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957, co. 2 del Codice Civile con conseguente operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75 co. 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema.

Per fruire del beneficio, il concorrente segnalerà il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell'impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa già costituito o di consorzio, detto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo o dal consorzio. Il concorrente può dichiarare l'avvalimento del requisito, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163. In tal caso devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art.49, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163. L'aggiudicatario dovrà anche presentare una garanzia ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. ed ii. ed una polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione con un massimale almeno pari all'importo contrattuale a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; (RCT) responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad € 6.000.000,00.

ART. 8 - OPERAZIONI DI SUBENTRO

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a predisporre, senza alcun onere o spesa per il Consorzio, tutte le operazioni tecniche, amministrative o comunque necessarie al subentro nei contratti in essere con il precedente fornitore.

ART. 9 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla Delibera n. 247/04 (o di una successiva eventualmente sopravvenuta) dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle già servite dall'aggiudicatario ed alle stesse condizioni del contratto in essere o ai prezzi variati in meno.

Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza oneri per il Consorzio.

L'adeguamento alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sarà automatico.

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Consorzio, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore

ART. 10 - ASSISTENZA E CONSULENZA

Il Fornitore dovrà essere in grado di offrire <u>gratuitamente</u>, su richiesta del Consorzio, un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici, tramite personale specializzato e qualificato.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, l'aggiudicatario si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, escluso il solo patrocinio legale, per la tutela degli interessi del Consorzio nei confronti del gestore di rete competente nell' ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore potrà proporre al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione del contratto una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Consorzio.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avrà periodicità trimestrale e dovrà evidenziare almeno le seguenti voci:

- a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, se ed in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Consorzio;
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi saranno a carico del Consorzio e verranno applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) eventuali costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- e) oneri di distribuzione dovuti per il mercato libero.

La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in bassa tensione ed in media tensione. La ditta Fornitrice dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote IVA cui ha diritto il Consorzio in virtù della diversa tipologia delle utenze.

Qualora il Consorzio, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità al fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il fornitore stesso.

Il Consorzio si impegna ad <u>effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 giorni</u> dal ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario o con altra modalità comunicati dal fornitore.

Tutta la corrispondenza, i documenti contabili e le fatture delle singole utenze, a prescindere dalla loro ubicazione, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – Corso Vittorio Emanuele, n. 143 – 84123 - Salerno - P. I.V.A.: 80000590655.

ART. 12 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e/o al contratto, il Consorzio applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto il Consorzio, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 C.c., un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

Il Consorzio avrà altresì la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RECESSO

Il Consorzio, oltre che per quanto previsto all'art. 2, potrà recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di giusta causa, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dopo la comunicazione al Fornitore con lettera racc. a. r.

Per giusta causa si intende, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. ed ii.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.

<u>Dalla data del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Consorzio.</u>

In ogni caso il Fornitore dovrà proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio del Consorzio, provocare danno allo stesso.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civile.

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalla normativa vigente. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al Consorzio, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Il limite massimo dell'importo del servizio che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell'importo contrattuale, da distribuirsi in quota annuale.

Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo

all'appaltatore di consegnare al R. U. P. consortile il contratto di subappalto in uno alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti nonché alla documentazione richiesta ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra il Consorzio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, potrà dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione dello stesso, copie occorrenti, bolli, diritti ed altro, sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 20- VALIDITA' DELLE OFFERTE

Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate, a pena di esclusione e dell'escussione della cauzione provvisoria.

La validità dell'offerta ed i relativi prezzi, si intendono di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per presentare l'offerta.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ed ii., è l'Avv. Dario Avagliano, Direttore dell'Area Amministrativa del Consorzio, infolines come in epigrafe, al quale potranno anche richiedersi informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara.

ART. 22 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono lette, conosciute, confermate ed accettate, da parte della concorrente successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

ART. 24 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, le disposizioni vigenti di contabilità dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924, il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm ed ii. nonché le disposizioni del Codice Civile.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Salerno. Resta pertanto esclusa ogni competenza arbitrale.

Allegato: "A": Elenco utenze